



Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Via Pola, 12/14
20124 MILANO

e p.c. **PROVINCIA DI SONDRIO**
Corso XXV Aprile, 22
Via Pola, 12/14
23100 SONDRIO

Agli Assessori con delega
alla caccia e pesca
delle Province lombarde

Ai Signori Presidenti
delle Province lombarde

Bergamo, 27 Marzo 2008

Oggetto: Sanzioni accessorie per illeciti venatori nella zona faunistica delle Alpi.

L'UPL, facendosi portatrice anche di un'istanza presentata dalla Provincia di Sondrio e condivisa dalle Province alpine convenute, rinnova la richiesta del ripristino delle sanzioni accessorie di natura preclusiva all'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi per alcune fattispecie di infrazioni che hanno particolare impatto negativo sulla conservazione della fauna selvatica tipica alpina.

Come noto l'art. 17 dell'abrogato Regolamento Regionale 2/80 prevedeva che:

“Con provvedimento del Presidente della Provincia competente viene altresì irrogata al trasgressore la preclusione all'esercizio venatorio nell'intera riserva alpina fino ad un massimo di 3 anni”.

La mancanza del sopracitato dispositivo ha livellato il regime sanzionatorio che non consente più di discriminare tra specie di particolare pregio ecologico, come quelle alpine, e altre specie ripopolabili.

Si rinnova pertanto la richiesta della reintroduzione nella normativa regionale della disposizione che consente alle Province di irrogare sanzioni accessorie non pecuniarie per gravi illeciti commessi nella zona faunistica delle Alpi, al fine di dotare le Province di un efficace strumento di conservazione delle più pregiate specie selvatiche alpine.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL COORDINATORE
GRUPPO DI LAVORO UPL
“CACCIA E PESCA”
Luigi PISONI